

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1306/AV5 DEL 30/11/2016

Oggetto: Autorizzazione benefici ex art.33 della L. 104/92 e s.m.i., all'Operatore Socio sanitario a tempo indeterminato, Sig. C.M. (matricola n. 52336).

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. Per le motivazioni espone nel documento istruttorio, di autorizzare il Sig. C.M. (matricola n. 52336), dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Operatore Socio Sanitario (Bs) presso questa Area Vasta n. 5, a fruire, di permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., per prestare assistenza alla propria madre P.C. soggetto in situazione di handicap in condizioni di gravità, esclusivamente per necessità del familiare disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
2. di stabilire altresì, che il dipendente Sig. C.M. sarà comunque tenuta alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente che attesti le visite o le terapie effettuate;
3. di precisare che il dipendente Sig. C.M. è autorizzata alla fruizione dei benefici di cui sopra, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;
4. di precisare altresì, che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
5. di dare atto, inoltre, che ai sensi della normativa vigente sulla privacy la documentazione relativa all'istruttoria è conservata presso l'U.O. proponente ;
6. di dare atto che dal presente atto non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2016;
7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta;
8. di trasmettere la presente determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.Silvio Maria Liberati)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

□ **Normativa di riferimento:**

- artt. 1, 3, 4 e 33 Legge 104/92 e s.m.i.;
- artt. 19 e 20 Legge 53/2000 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 151/2001;
- CCNL dell'1.9.1995, art. 21;
- art. 17 comma 23 Legge 102/09;
- art. 24 Legge 183/2010;
- D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011;

□ **Motivazione:**

Con istanza prot.n. 78620 del 13.10.2016 il Sig. C.M. (matricola n. 52336), dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs), presso questa Area Vasta n. 5, ha chiesto, ai sensi dell'art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104 e s.m.i., di essere autorizzato a fruire di permessi mensili retribuiti, per prestare assistenza alla propria madre P.C. nato a Chieti il 15.07.1941, persona disabile in situazione di gravità;

La Legge 27.10.1993, n. 423, di conversione del D.L. 27.8.1993, n. 324, all'art. 2, comma ter, ha stabilito quanto appresso: "al 3° comma dell'art. 33 della Legge 5.2.1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve, essere, comunque retribuito";

Per quanto riguarda le modalità di concessione del beneficio in argomento e la relativa disciplina del trattamento giuridico-economico, si chiarisce che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;

Preso atto della documentazione prodotta dalla suddetta dipendente, si accerta che il familiare, per il quale è stato chiesto la fruizione di permessi di cui all'oggetto risulta "ospite" a tempo pieno presso la Residenza Anziani "Il Parco" di Pennapiedimonte (CH) ed è stato riconosciuto con verbale di visita collegiale redatto dalla Commissione Medica competente della AUSL di Chieti nella seduta del 15.05.2015: "Portatore di handicap in situazione di gravità. Revisione NO";

Il 09 novembre 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 183/2010 (il cosiddetto Collegato Lavoro) che contiene nuove disposizioni su permessi lavorativi a favore di dipendenti che assistono familiari con handicap grave. L'art. 24 modifica infatti, la Legge 104/1992 che, in origine, ha introdotto quelle agevolazioni.

Successivamente l'INPS ha prontamente diramato le proprie disposizioni con un specifica e articolata Circolare (3 dicembre 2010, n. 155), a cui è seguita la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.

Ambedue le suddette Circolari sottolineano che uno dei requisiti essenziali per la concessione dei permessi lavorativi è l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave.

Sia l'INPS che il Dipartimento Funzione Pubblica tramite le suddette Circolari, ribadiscono alcune eccezioni ed in particolar modo quella nel caso in cui *l'interruzione del ricovero a tempo pieno avvenga per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;*

Preso atto della documentazione pervenuta al protocollo generale al n. 78620 del 13.10.2016, in cui si evince il fatto che la suddetta struttura che ospita il familiare della dipendente interessata, "non eroga" assistenza sanitaria continua e specialistica nelle 24 ore, affidando pertanto nuovamente il disabile alla responsabilità dei familiari per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della struttura ospitante;

Si ritiene, pertanto, che il dipendente Sig. C.M. trovasi nelle condizioni di poter essere autorizzato ad usufruire dei permessi di cui alla Legge sopra richiamata, esclusivamente per necessità del familiare disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie e la dipendente sig. C.M. sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente che attesti le visite o le terapie effettuate, per ottenere il riconoscimento dei relativi permessi fino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;

Per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare il Sig. C.M. (matricola n. 52336), dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Operatore Socio Sanitario (Bs) presso questa Area Vasta n. 5, a fruire, di permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i., per prestare assistenza alla propria madre P.C. soggetto in situazione di handicap in condizioni di gravità, esclusivamente per necessità del familiare disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
2. di stabilire altresì, che il dipendente Sig. C.M. sarà comunque tenuta alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente che attesti le visite o le terapie effettuate;
3. di precisare che il dipendente Sig. C.M. è autorizzato alla fruizione dei benefici di cui sopra, sino a quando non interverranno variazioni rispetto alla situazione certificata e che le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente a questa U.O.;
4. di precisare altresì, che detti permessi, da considerare distinti ed aggiuntivi ai permessi previsti nei primi tre commi dell'art. 21 del CCNL per il Comparto Sanità 1994/97, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi, sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;

5. di dare atto, inoltre, che ai sensi della normativa vigente sulla privacy la documentazione relativa all'istruttoria è conservata presso l'U.O. proponente;
6. di dare atto che dal presente atto non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio 2016;
7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta;
8. di trasmettere la presente determina al Direttore dell'Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

Visto:

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.